



CITTÀ DI ISERNIA

Medaglia d'Oro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 del 29/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **15:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, in **Prima** convocazione - sessione **straordinaria** che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, all'appello nominale in seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

NOMINATIVO	Presente	NOMINATIVO	Presente
BRASIELLO LUIGI	Si	PIETRANGELO CESARE	Si
DALL'OLIO LINDA	Si	CAPONE FRANCO	Si
GALASSO ANDREA	Si	DI SANZA MARIELLA	Si
DI PLACIDO ILARIO	Si	ANTONELLI BICE	Si
AVICOLLI DAVIDE	Si	D'APOLLONIO GIACOMO	Si
MEZZANOTTE PALLOTTA MICHELE	Si	FABRIZIO RAIMONDO	Si
ONORATO FABIA	Si	CALENDA FILOMENA	Si
PATRIARCA ANTONIA	Si	TESTA STEFANO	Si
MELARAGNO GIUSEPPINA	Si	CUTONE ANGELO	No
SCARABEO FRANCESCA	Si	LOMBARDOZZI ANTONIO	Si
BONTEMPO OVIDIO	Si	DE TOMA SONIA	Si
MONACO BENEDETTA	No	CHACCHIARI DOMENICO	Si
ANGELACCIO EDMONDO	Si	GUGLIELMI EMANUELA	Si
SARDELLI SERGIO	Si	DI PERNA PIETRO PAOLO	No
SASSI IDA	Si	KNIAHYNICKY EUGENIO	Si
CASTIELLO REMO	Si	FANTOZZI GIOVANNI	Si
DI BAGGIO DOMENICO	Si		

Presenti: 30 Assenti: 3

Il Presidente del Consiglio Sig. **FRANCO CAPONE** constatato il numero legale degli intervenuti, per la validità dell'adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Partecipa Il Segretario Generale **AVV. COLELLA FRANCA**

Il Presidente dà atto che la discussione sul punto all'ordine del giorno è già avvenuta sul precedente argomento per cui si può procedere direttamente con l'approvazione della proposta di delibera.

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI i consiglieri intervenuti al dibattito;

VISTA la proposta di delibera agli atti;

Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 - 731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni in Legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

- b) la fissazione, in via ordinaria ed a regime, per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (convertito in Legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Vista, altresì, la Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ed in particolare l'art. 1, comma 679;

Atteso, pertanto, che disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni sulla prima casa tali da determinare indicativamente un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
- c) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 in data 08/9/2014, *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Richiamato in particolare l'articolo 48 del predetto Regolamento, il quale stabilisce che, per la componente TASI ed ai fini dell'applicazione delle detrazioni, l'Ente può deliberare apposite detrazioni sulle abitazioni principali in base alla rendita catastale degli immobili;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, approntare una politica fiscale più sostenibile per i cittadini del Comune di Isernia, diminuendo la pressione fiscale sull'abitazione principale con una riduzione dell'aliquota della tassa;

Ritenuto, pertanto, di:

avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di diminuire, per l'anno 2015, l'aliquota TASI per abitazione principale dello 0,3 per mille (dal 3,3 per mille al 3,0 per mille);

confermare l'applicazione dell'aliquota TASI oltre che alle abitazioni principali anche alle altre unità immobiliari (aree edificabili ed abitazioni diverse dall'abitazione principale);

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote e detrazioni ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014:

Aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	ZERO
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	3,0 per mille
Altri immobili con quota a carico dei soggetti occupanti pari al 20%	2,0 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 70,00 per unità immobiliari fino a € 600,00 di rendita catastale

Stimato in circa €. 2.686.000,00 il gettito complessivo TASI 2015 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 49 del vigente Regolamento IUC, componente TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- polizia locale
- viabilità e circolazione stradale
- illuminazione pubblica
- protezione civile
- tutela ambientale e del verde pubblico

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

N°	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	€ 675.000,00
2	Viabilità e circolazione stradale	€ 1.494.000,00
3	Illuminazione pubblica	€ 750.000,00
4	Protezione civile	€ 175.000,00
5	Tutela ambientale e del verde pubblico	€ 1.200.000,00
TOTALE		€ 4.294.000,00

a fronte di un gettito di €. 2.686.000,00 (copertura pari al 62,55 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al Bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto:

- il decreto del Ministero dell'interno del 13 Maggio 2015 con il quale è stato prorogato al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito favorevole della votazione resa in forma elettronica e proclamata dal presidente con il seguente risultato: **PRESENTI: 30 ASTENUTI: 1** (Castiello) **VOTANTI: 27** (non risultano tra i votanti Melaragno, Scarabeo, Testa) **FAVOREVOLI: 17 CONTRARI: 9**

DELIBERA

- 1) di approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

Aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	ZERO
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	3,0 per mille
Altri immobili con quota a carico dei soggetti occupanti pari al 20%	2,0 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 70,00 per unità immobiliari fino a € 600,00 di rendita catastale

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 nonché di quanto previsto dall'art. 1, comma 679 della Legge 190/2014:

- 2) di stabilire in €. 4.294.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come evidenziati nelle seguenti risultanze finali:

N°	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	€ 675.000,00
2	Viabilità e circolazione stradale	€ 1.494.000,00
3	Illuminazione pubblica	€ 750.000,00
4	Protezione civile	€ 175.000,00
5	Tutela ambientale e del verde pubblico	€ 1.200.000,00
TOTALE		€ 4.294.000,00

- 3) di stimare per l'anno 2015 in €. 2.686.000,00 il gettito complessivo della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni di cui sopra, con tasso di copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili pari al 62,55% ;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Isernia, sezione Sportello Unico Tributi alla voce informativa "IUC 2015" con tutte le indicazioni per la corretta gestione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti;

di seguito verificata l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione resa in forma elettronica e proclamata dal presidente con il seguente risultato: **PRESENTI: 30 ASTENUTI: 1** (Castiello) **VOTANTI: 27** (non risultano tra i votanti Melaragno, Scarabeo, Testa) **FAVOREVOLI: 17 CONTRARI: 9**

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ISCRITTA AL N. 70 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 27/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015

Assessore-Relatore: BRASIELLO LUIGI

Responsabile del Procedimento: Incani Antonello

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA *(Art. 49, comma 1, D. L.gs. nr. 267/2000)*

Il responsabile in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000) della proposta in esame:

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE

Data: 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ISCRITTA AL N. 70 DEL REGISTRO DELLE PROPOSTE IN DATA 27/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2015

Assessore-Relatore: BRASIELLO LUIGI

Responsabile del Procedimento: Incani Antonello

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Controllo di regolarità contabile (Artt. 147 bis, 1° comma e 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Il responsabile della ragioneria in ordine alla regolarità contabile della proposta in esame:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Data: 27/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
INCANI ANTONELLO / ArubaPEC S.p.A.

Il Presente verbale viene così sottoscritto:

*PRESIDENTE CONSIGLIO
F.to CAPONE FRANCO*

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COLELLA FRANCA*

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE REG. N.

Su attestazione del messo Comunale si certifica che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 26/08/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del T.U.E.L. approvato con d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Isernia, 26/08/2015

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COLELLA FRANCA*

E' Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isernia, 26/08/2015



IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Isernia, 26/08/2015

*IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. COLELLA FRANCA*
